

Foglio Informativo

Pegno di Titoli e Strumenti finanziari

Informazioni sulla banca

Banca Reale S.p.A.

Sede: corso Giuseppe Siccardi, 13 - 10122 Torino; capitale sociale: Euro 30.000.000,00 interamente versato
Numero Verde: 803.808; Sito Internet: www.bancareale.it; Indirizzo mail: info@bancareale.it
Iscritta all'Albo delle Banche al n.5426; codice A.B.I.: 3138
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Partita IVA 11998320011; C.F./N. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali della banca)

<i>Nome e Cognome / Ragione Sociale</i>	<i>Sede (Indirizzo)</i>	<i>Telefono e E-mail</i>
<i>Iscrizione ad Albi o Elenchi</i>	<i>Numero Delibera Iscrizione all'Albo / Elenco</i>	<i>Qualifica</i>

Che cos'è il pegno

Struttura e funzione economica

Con il pegno su titoli e strumenti finanziari, il cliente (o per esso un terzo garante) assicura alla Banca il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. La costituzione in pegno è quindi connessa alla richiesta di finanziamento che può essere concesso in differenti forme tecniche.

In particolare, il pegno può avere ad oggetto azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. Gli strumenti finanziari devono essere depositati presso la Banca in un deposito amministrato o costituire oggetto di una gestione patrimoniale.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata si costituisce – oltre che non atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (decreto legislativo n. 213/98 e decreto legislativo 58/98, c.d. Testo Unico della Finanza).

Pegno su gestione di portafogli

Con questa garanzia il cliente (o un terzo garante), che ha stipulato con la Banca un contratto per il servizio di gestione di portafogli, costituisce in pegno – a favore della Banca – il valore dell'insieme degli strumenti finanziari "iniziali" iscritti nel deposito di gestione.

La Banca può costituire gli strumenti finanziari "iniziali" con altri strumenti finanziari "sostitutivi" in conseguenza delle operazioni poste in essere nell'ambito del contratto di gestione. Le somme liquide che perverranno sul conto liquidità (ovvero l'apposito conto acceso presso la Banca e destinato in via esclusiva all'esecuzione del servizio di gestione) conseguentemente alla vendita, alla scadenza, al rimborso o dall'estinzione degli strumenti finanziari si costituiranno automaticamente in pegno irregolare a favore della Banca e saranno soggette all'originario vincolo di pegno. Il costituente non potrà effettuare, salvo consenso esplicito della Banca, alcuna operazione sugli strumenti finanziari né impartire ordini o istruzioni specifiche. Il cliente non potrà effettuare prelievi parziali e/o richieste di liquidazione degli strumenti finanziari.

Pegno su deposito amministrato

Con questa garanzia il cliente (o un terzo garante) costituisce in pegno a favore della Banca gli strumenti finanziari immessi in un deposito amministrato. Il costituente pegno deve essere, dunque, titolare di un dossier titoli. Se gli strumenti finanziari scadono o sono rimborsati anticipatamente, qualora il cliente non impartisca istruzioni alla Banca per l'acquisto di altri strumenti finanziari di corrispondente valore, la Banca ha facoltà di acquistare, per conto dello stesso, strumenti finanziari aventi medesimo valore di quelli scaduti o rimborsati. Sulla liquidità riveniente dalla vendita, dalla scadenza o rimborso degli strumenti finanziari si costituirà automaticamente pegno irregolare a favore della Banca. Qualora il cliente non ottemperi all'obbligo di versamento delle somme dovute, la Banca può far vendere gli strumenti finanziari.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di far vendere i titoli e strumenti finanziari costituiti in pegno e di soddisfarsi sul ricavato.
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

• Principali Condizioni Economiche

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.

Recesso e Reclami

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Massimo 30 giorni dall'estinzione del rapporto garantito.

Reclami

I reclami vanno inviati a mezzo lettera, spedita con raccomandata a.r. indirizzata a Banca Reale S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Giuseppe Siccardi 13, 10122 Torino oppure via fax al numero 011.5165550, o per via telematica all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancareale.it oppure a mezzo posta certificata all'indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia o la propria Banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel.06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, il Cliente è tenuto, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire preliminarmente il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario oppure il procedimento di mediazione ai sensi delle leggi applicabili presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta salva la possibilità, per le parti, di concordare, anche successivamente alla conclusione dei contratti, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi delle leggi applicabili.

Legenda

Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca
Portafoglio Titoli	Gli strumenti finanziari di proprietà del cliente custoditi nel dossier titoli indicato nel modulo di adesione in essere presso la Banca a nome del Cliente.
Strumenti Finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.